

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 16 gennaio 2009 avverso la sentenza pronunciata il 4 novembre 2008 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione**

(Causa T-20/09 P)

(2009/C 55/87)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, C. Berardis-Kayser, agente, J. Currall, agente)

*Altra parte nel procedimento:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata.
- Rinviare la causa davanti al TFP affinché statuisca sugli altri motivi del ricorrente.

#### Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 4 novembre 2008, che ha annullato la decisione della ricorrente del 30 maggio 2005, che ha obbligato il ricorrente in primo grado a sospendere il proprio servizio a causa della sua invalidità, constatata dalla Commissione d'Invalidità. Il TFP ha fissato inoltre la somma di 3 000 EUR come risarcimento per il pregiudizio morale subito.

L'annullamento riposa esclusivamente sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla carenza di motivazione.

A questo riguardo la ricorrente osserva che, pervenendo a questo risultato, il giudice di primo grado ha commesso degli errori di diritto concludendo, in sostanza, che i medici intervenuti in una procedura di invalidità fondata sugli articoli 53, 59 e 78 dello Statuto devono fornire, in appoggio alle loro conclusioni, una motivazione analoga a quella richiesta nelle procedure per malattia professionale o incidente ai sensi dell'articolo 73. Così facendo, sempre secondo la Commissione, il TFP ha confuso le due procedure con la conseguenza di appesantire ingiustificatamente le procedure di invalidità.

**Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione**

(Causa T-23/09)

(2009/C 55/88)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) (Parigi, Francia), Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avocats)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa e
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle esposte alle ricorrenti.

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494 con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 alle ricorrenti di assoggettarsi ad una ispezione avente ad oggetto la loro partecipazione all'accordo o a pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o la loro eventuale attuazione.

Tale comportamento si sarebbe manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, a restringere la loro attività su tale mercato o a escluderli da tale mercato, in particolare non iscrivendo farmacisti o persone giuridiche che desiderano prestare servizi di analisi di biologia medica, all'Albo della Sezione G e non aggiornando la loro iscrizione a tale Albo.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi:

- violazione del principio secondo cui le decisioni delle istituzioni comunitarie devono essere indirizzate a entità dotate di personalità giuridica, mentre l'ordine nazionale dei farmacisti, pur essendo destinatario della decisione impugnata, non è dotato di una siffatta personalità;
- violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la Commissione non identifica chiaramente l'entità idonea a costituire un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 e non indica le ragioni che giustificano una siffatta qualifica;